

Messaggio

numero
8605

data
20 agosto 2025

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'annesso disegno di legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (MTB), volta a disciplinare la creazione, la gestione e la manutenzione dei sentieri escursionistici, dei percorsi pedonali e dei percorsi per MTB, e la relativa abrogazione della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (in seguito LCPS).

1 Contesto

Il 14 dicembre 2015 la Commissione della gestione e delle finanze ha inoltrato una mozione per la valorizzazione del potenziale della MTB in Canton Ticino attraverso l'allestimento di una base legale per la pianificazione, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dei percorsi per MTB e relativo finanziamento. Il 17 ottobre 2017 il Parlamento ha approvato il rapporto del 12 settembre 2017 della Commissione gestione e finanze presentato in risposta al messaggio n. 7286, chiedendo al Governo di istituire un credito per contribuire alla manutenzione dei percorsi per MTB nel contesto del successivo messaggio per il finanziamento dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale.

Nell'ambito dell'approvazione del messaggio 7675 per lo stanziamento di un credito complessivo di 7'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023 destinato ai sentieri escursionistici e di un credito di 300'000 franchi quale contributo alla manutenzione dei percorsi per MTB, la Commissione ambiente, territorio ed energia ha chiesto e ricevuto conferma dallo scrivente Consiglio che sarebbe stata creata la base legale per la regolamentazione e la gestione dei percorsi per MTB.

Proprio a questo scopo e al fine di regolamentare la realizzazione e la manutenzione dei percorsi per MTB, oltre che per migliorare la convivenza fra escursionisti e ciclisti e tutelare maggiormente il territorio, è stata proposta una nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per MTB.

In data 5 luglio 2023 lo scrivente Consiglio ha licenziato inoltre il Messaggio per lo stanziamento di un credito complessivo di 7'900'000 franchi per il periodo 2024-2027 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di un credito complessivo di 1'600'000 franchi quale contributo alla manutenzione e allo sviluppo dei percorsi per MTB. Il Gran Consiglio ha approvato il relativo Decreto legislativo in data 11 dicembre 2023. Ciò ha permesso di garantire il

finanziamento per realizzare e mantenere la rete di sentieri cantonali e di percorsi per MTB per il quadriennio in corso.

2 Passi intrapresi

Il disegno di legge è stato elaborato dai servizi del Dipartimento del territorio (DT) e preventivamente concordato con i servizi del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), con TicinoSentieri e con le Organizzazioni turistiche regionali (OTR). In seguito è stato posto in consultazione dal 4 novembre 2021 al 30 aprile 2022 presso tutti i Comuni e Patriziati, gli Enti regionali di sviluppo (ERS), le OTR, l'Agenzia turistica ticinese (ATT), TicinoSentieri e i servizi dell'Amministrazione cantonale interessati. Sono pervenute 76 prese di posizione di cui 35 favorevoli senza osservazioni nel merito, 34 favorevoli con richieste di modifiche o chiarimenti e 7 contrarie. Il riassunto delle prese di posizione è allegato al presente messaggio.

3 Ripercussioni per i Comuni

Non vi saranno costi aggiuntivi a carico dei Comuni per progetti di ricostruzione, realizzazione e manutenzione dei sentieri.

La realizzazione dei percorsi per MTB di interesse locale comporterà costi aggiuntivi unicamente per i Comuni che vorranno attuarli.

4 Relazioni con Piano direttore, Programma di legislatura e Piano finanziario

4.1 Piano direttore

I contenuti del disegno di legge sono coerenti con gli obiettivi del Piano direttore che oltre a confermare l'importanza della mobilità lenta (pedonale e ciclabile, scheda M10) e a rilanciarla quale elemento fondamentale per la qualità della vita dei residenti (scheda R10) e per l'attrattiva del Cantone dal profilo turistico, pone un particolare accento sul tema dello svago di prossimità (scheda R9) e conferma quello delle rive lacustri (scheda P7).

Si fa riferimento in particolare agli obiettivi 6, 16, 18 e 26 del Piano direttore:

- garantire la molteplicità d'usi e funzioni dei laghi e delle fasce lacustri attraverso una pianificazione unitaria e progetti mirati in grado di:
 - migliorare la pubblica fruizione delle rive [...] (6);
- promuovere, in particolare nel fondovalle e nella fascia collinare, una rete di spazi verdi per lo svago e il tempo libero, da integrare con la protezione della natura, l'uso agricolo e la gestione del bosco (16);
- incentivare la complementarietà e una più equilibrata ripartizione modale tra i diversi mezzi di trasporto secondo il contesto territoriale e le loro caratteristiche tecniche, sostenendo in particolare:
 - il trasporto pubblico tra e negli agglomerati;
 - la mobilità combinata e il traffico lento;
 - la gestione coordinata dei posteggi negli agglomerati (18);

- promuovere il turismo e lo svago attraverso lo sviluppo di progetti e strutture intesi a favorire una fruizione sostenibile delle componenti naturali, culturali e paesaggistiche del territorio (26).

4.2 Programma di legislatura

Il disegno di legge proposto è coerente con il Programma di legislatura 2023-2027 inserendosi nell'asse strategico 2 "Sviluppo e attrattività del Cantone Ticino, obiettivo 12 "Sviluppare le reti di trasporto, garantire buone condizioni di mobilità e promuovere l'intermodalità", azione 12.4 "Elaborare la strategia per la mobilità ciclabile per l'orizzonte 2045 per definire obiettivi e ambiti di azione degli attori coinvolti nella progettazione e nella promozione delle infrastrutture ciclabili. Estendere ulteriormente la rete ciclo-pedonale per favorire gli spostamenti quotidiani in sicurezza, seguire e accompagnare l'evoluzione di nuove forme di mobilità, attuare azioni di promozione della mobilità aziendale e della mobilità scolastica sostenibile" e obiettivo 22 "Sostenere le regioni periferiche e il turismo".

4.3 Piano finanziario

Il disegno di legge non ha ripercussioni finanziarie dirette in quanto la spesa prevista per la gestione del settore delle MTB è inserita nel Decreto legislativo dell'11 dicembre 2023 concernente lo stanziamento di un credito complessivo di 7'900'000 franchi per il periodo 2024-2027 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale e di un credito complessivo di 1'600'000 franchi quale contributo alla manutenzione e allo sviluppo dei percorsi per MTB (Messaggio n. 8301 del 5 luglio 2023).

Lo stanziamento di contributi per la realizzazione di nuovi percorsi è attualmente previsto, fino alla fine del 2027, all'interno del Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 23'400'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2024-2027 dell'11 dicembre 2023 (cfr. Messaggio n. 8295 del 5 luglio 2023 e relativo allegato – Programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027 del Canton Ticino, cap. 3.2.2 "Valorizzazione dell'offerta turistica").

4.4 Conseguenze sul personale

L'impegno per la pianificazione, la costruzione e la gestione dei sentieri escursionistici è cresciuto in maniera importante negli ultimi anni.

Il presente disegno di legge assegna nuovi compiti al Cantone per la pianificazione dei nuovi percorsi per MTB, la realizzazione dei piani cantonali, l'attuazione di azioni di promozione e sensibilizzazione e la gestione di questo nuovo settore coordinata con quella dei sentieri. Questi nuovi oneri sono adempiuti facendo capo a risorse già esistenti.

5 Commento alla struttura della legge e ai singoli articoli

Il disegno di legge prevede una nuova struttura generale in modo da permettere una più facile comprensione e separare i capitoli sulla base della competenza. Al primo capitolo, relativo alle disposizioni generali, seguono due capitoli suddivisi per competenze

pianificatorie. Il secondo capitolo tratta “Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale”, la cui pianificazione è di competenza cantonale e svolta tramite il Piano cantonale dedicato. Il terzo capitolo tratta “Percorsi e sentieri di interesse locale” e concerne i percorsi pedonali, i sentieri e i percorsi per MTB di importanza locale. Queste tipologie sono di competenza degli enti locali e vengono pianificate tramite il Piano regolatore comunale.

Seguono i capitoli conclusivi relativi alle “Disposizioni comuni” e alle “Norme transitorie”. Si esprimono di seguito i commenti alle modifiche dei singoli articoli. Per consultare il testo vero e proprio dei vari articoli si rimanda al Disegno di legge allegato.

Gli aspetti tecnici e procedurali dei principi contenuti nella legge saranno specificati in un regolamento che sostituirà anche il decreto esecutivo istituyente la Commissione cantonale dei sentieri (CCS).

Capitolo primo – Generalità

I nuovi articoli da 1 a 4 in parte snelliscono e specificano gli stessi articoli dell'attuale legge. I principi sono stati mantenuti ed è stato aggiunto il tema dei percorsi per MTB, conformemente alle richieste del Gran Consiglio e alla legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022.

Scopo e oggetto

Art. 1

Lo scopo è stato meglio precisato ed è stato aggiunto il tema dei percorsi per MTB. All'interno dell'art. 1 è stato integrato il contenuto dell'attuale art. 2 LCPS (attribuzioni generali) che definisce le competenze.

Coordinamento

Art. 2

L'art. 2 riprende l'art. 3 LCPS precedente con l'aggiunta dei percorsi per MTB. Il ruolo di coordinamento di Cantone e Comuni è fondamentale per uno sviluppo delle infrastrutture in armonia con tutte le attività territoriali e in particolar modo del settore primario che svolge le proprie funzioni nelle regioni di montagna.

Autorità competente

Art. 3

In aggiunta ai compiti previsti dall'attuale art. 3 LCPS, il nuovo articolo attribuisce al Dipartimento del territorio i compiti per i percorsi per MTB, incluso il compito di esprimere il proprio preavviso sull'opportunità strategica e sulla qualità tecnica dei progetti per i quali vengono inoltrate da parte delle OTR - per il periodo 2024-2027 - richieste di sussidio al Dipartimento delle finanze e dell'economia ai sensi della politica economica regionale. Finora questo compito era svolto dal centro di competenza MTB, istituito dalle OTR nel 2020 con un importante finanziamento ai sensi della politica economica regionale e ora integrato in TicinoSentieri. Il centro di competenza MTB continuerà a essere coinvolto nello sviluppo dei percorsi MTB (cfr. commento articolo seguente).

Commissione tecnica

Art. 4

Anche per i percorsi per MTB il Dipartimento potrà far capo a una commissione specifica, all'interno della quale sarà rappresentato anche il Centro di competenza MTB di TicinoSentieri.

Il ruolo di supporto della commissione per i sentieri e per i percorsi è stato meglio precisato e le competenze sono state delimitate. I compiti specifici della commissione saranno precisati all'interno del Regolamento.

Capitolo secondo – Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale

Il secondo capitolo (artt. 5-11) è stato rivisto in base alla nuova struttura e all'inserimento dei percorsi per MTB nella legge. Il secondo capitolo della LCPS, relativo ai percorsi pedonali, è stato spostato e riorganizzato unendolo agli altri temi di competenza comunale (capitolo III).

Piano cantonale

a) Allestimento e consultazione

Art. 5

L'articolo definisce lo strumento per la pianificazione dei sentieri, dei percorsi per MTB, dei collegamenti e delle discese di importanza cantonale e riprende la procedura stabilita negli attuali artt. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 e 2 LCPS. La procedura e gli enti da consultare restano invariati.

b) Adozione, pubblicazione e approvazione

Art. 6

L'articolo specifica meglio le procedure che, nella nuova versione, comprendono i percorsi per MTB. Sono ripresi i principi dell'attuale art. 9 LCPS. La procedura sarà svolta sui portali in forma di geodato e non più in forma cartacea, coerentemente con le disposizioni della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013.

c) Revisione e modifica

Art. 7

Il cpv. 1 dell'art. 7 riprende il contenuto dell'attuale cpv. 1 dell'art. 10 LCPS, mentre i cpv. 2 e 3 riprendono il contenuto dell'attuale cpv. 2 dell'art. 10 LCPS, specificando i termini che permettono di effettuare modifiche di secondaria importanza (modifiche locali nella versione precedente) per fare maggiore chiarezza.

Attuazione dei sentieri

Art. 8

L'art. 8 riprende quanto espresso negli artt. 11 e 12 dell'attuale LCPS. Vi è tuttavia una modifica relativa alla partecipazione di terzi al finanziamento della costruzione dei sentieri. L'attuale LCPS prevede un contributo di terzi fino ad un massimo del 30% mentre con la presente proposta il contributo di terzi può essere compreso fra il 10% e il 50% in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

A titolo indicativo, i Comuni interessati dai sei progetti di ricostruzione finanziati con il credito quadro 2020-2023 hanno contribuito complessivamente con circa 25'000 franchi a fronte di spese di 305'000 franchi.

La modifica delle quote di finanziamento permetterà il finanziamento dei progetti cantonali e faciliterà lo sviluppo di eventuali progetti degli enti locali sulla rete cantonale.

Attuazione dei percorsi per mountain bike

Art. 9

Il nuovo articolo specifica le competenze, le procedure attuative e il finanziamento dei progetti di realizzazione dei percorsi per MTB, dei collegamenti e delle discese. Le OTR sono competenti per la realizzazione dei percorsi e possono beneficiare di un contributo cantonale massimo del 50%, subordinato alla disponibilità finanziaria delle leggi settoriali di riferimento e alle priorità definite per la loro applicazione. Attualmente e fino al 2027, i contributi per la realizzazione di nuovi percorsi possono essere stanziati attingendo al credito quadro di politica economica regionale (Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 23'400'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2024-2027 dell'11 dicembre 2023 - Messaggio n. 8295 del 5 luglio 2023).

Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 10

L'articolo riprende il contenuto dell'attuale art. 14 LCPS mantenendone i principi e aggiungendo la manutenzione dei percorsi per MTB che sarà gestita come avviene oggi per i sentieri escursionistici.

Percorribilità

Art. 11

L'articolo garantisce la libera percorrenza di sentieri e percorsi per MTB per evitare che possano venir chiusi impropriamente. Di norma e se non manifestamente inadatti i sentieri sono percorribili in bicicletta. Allo stesso modo, i percorsi per MTB sono liberamente percorribili a piedi. La formulazione dell'articolo, che riprende quanto oggi contenuto nell'art. 43 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale, permette la sovrapposizione fra sentieri e percorsi per MTB ed evita la posa di divieti su gran parte della rete.

I percorsi per MTB non sono paragonabili a piste di discesa (come *flowtrails*, piste di *downhill*, ecc.) e la convivenza fra le differenti utenze è possibile. Si è proposta una formulazione neutra e non discriminatoria verso escursionisti o ciclisti e che rimanda alla responsabilità individuale in caso di utilizzo non conforme dell'infrastruttura in quanto "manifestamente non adatta".

L'articolo specifica la possibilità di vietare i tratti ai pedoni o alle biciclette in caso di esigenze specifiche (sicurezza, sentiero dedicato, ecc.).

Il cpv. 4 è invariato rispetto all'art. 17 cpv. 2 della legge attuale e la facoltà di autorizzare altri usi dei sentieri viene estesa anche ai percorsi per MTB.

Capitolo terzo – Percorsi e sentieri d'interesse locale

Il nuovo capitolo comprende gli articoli da 12 a 17, definisce e spiega il concetto di sentieri e percorsi di interesse locale e integra il capitolo II dell'attuale legge relativo ai percorsi pedonali. La sua struttura è simile al nuovo capitolo secondo. I sentieri e i percorsi di interesse locale devono soddisfare i medesimi requisiti qualitativi, necessitano della medesima segnaletica sul terreno e non sono distinguibili dai sentieri e percorsi d'interesse

cantonale. La differenza principale è data dallo strumento per la loro pianificazione e dalle relative competenze. I sentieri e i percorsi locali sono pianificati per il tramite del Piano regolatore comunale e sono costruiti, sistemati e mantenuti dall'ente promotore.

Percorsi pedonali

a) Pianificazione e costruzione

b) Attuazione e finanziamento

Artt. 12 e 13

La competenza rimane invariata. Si riprendono i concetti espressi negli artt. 5 e 6 dell'attuale LCPS.

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza locale

a) Pianificazione

Art. 14

Un nuovo articolo definisce le competenze e le procedure pianificatorie per i sentieri e i percorsi di interesse locale. I sentieri, i percorsi per MTB, i collegamenti e le discese sono pianificati all'interno del piano regolatore comunale. Si riprende quindi la procedura prevista dalla legge sullo sviluppo territoriale (LST). Dal momento che i sentieri e i percorsi di interesse locale entrano a far parte della rete ufficiale segnalata sul terreno e sui portali, è previsto che i piani siano elaborati in collaborazione con le OTR e con il servizio cantonale preposto.

b) Attuazione

Art. 15

L'articolo riprende le procedure di attuazione degli attuali artt. 5 e 6 della LCPS e le applica anche ai sentieri e ai percorsi per MTB locali.

c) Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 16

L'articolo definisce le competenze. La segnaletica di sentieri e percorsi per MTB resta di competenza delle OTR per garantirne l'uniformità e il coordinamento con i sentieri e i percorsi di interesse cantonale. I costi sono, come nell'attuale LCPS, a carico dei Comuni.

d) Percorribilità

Art. 17

L'articolo riprende i medesimi concetti espressi nell'art. 11, rimandando però le competenze al Municipio e allo strumento del Piano regolatore.

Capitolo quarto – Disposizioni comuni

Come nel capitolo IV (Conservazione delle reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici) dell'attuale LCPS, in questo capitolo sono riprese le disposizioni comuni a sentieri e percorsi indipendentemente dall'interesse cantonale o locale.

Manutenzione

Art. 18

Il nuovo articolo pone le basi legali per effettuare le chiusure di sentieri e percorsi non percorribili in sicurezza e conferisce il compito al Dipartimento.

Segnalazione

Art. 19

L'articolo riprende in parte l'attuale art. 15 LCPS "Criteri di segnalazione". Il secondo capoverso rimane invariato, mentre il primo capoverso assegna al Dipartimento la competenza per l'approvazione della segnaletica, considerate le necessità di rispetto delle direttive e di coordinamento a livello regionale.

Obblighi dei proprietari

Art. 20

L'art. 20 riprende il contenuto dell'attuale art. 18 LCPS con l'aggiunta dei percorsi per MTB e con l'obbligo di tollerare non unicamente la segnaletica ma anche i relativi sentieri e percorsi. In questo modo viene garantita la libera percorrenza di percorsi e sentieri. Rimane invariato il secondo capoverso che prevede che i proprietari devono tollerare sentieri e percorsi ma hanno la possibilità di esprimersi e di opporsi durante la consultazione preventiva.

Interventi sulle reti e sui percorsi

a) Autorizzazione

Art. 21

L'articolo riprende l'attuale art. 19 LCPS con l'aggiunta dei percorsi per MTB. Pone le basi per proteggere i sentieri e i percorsi da future edificazioni o altri progetti senza che vi siano interessi prevalenti.

b) Sostituzioni

Art. 22

L'articolo è pressoché invariato rispetto all'attuale art. 20 LCPS ma prevede che l'obbligo di sostituzione sia esteso ai percorsi per MTB, ai collegamenti e alle discese. L'obbligo di sostituzione è previsto per sentieri e percorsi di interesse sia locale che cantonale e sarà applicato dall'autorità competente. Questa norma discende direttamente e si rifà alle condizioni previste dall'art. 7 della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri e dall'art. 9 della legge federale sulle vie ciclabili.

Compiti delegabili

Art. 23

L'articolo raggruppa e riprende le deleghe già previste negli attuali artt. 4, 13 e 16. Il cpv. 3 prevede che anche i Comuni possano delegare i compiti e i rispettivi oneri ad altri enti pubblici o privati. Le deleghe vengono specificate e chiarite.

Il cpv. 4 specifica le condizioni di delega e il cpv. 5 pone le basi per la stipula di convenzioni di manutenzione, strumento a cui le OTR fanno sempre più capo per la manutenzione. Inoltre l'obbligo di stipulare una convenzione permette di definire le responsabilità fra le parti in causa.

La durata di 10 anni, seppur non obbligatoria, tutela i contraenti e permette una migliore gestione dei mandati.

La gestione e la posa della segnaletica non risultano fra i compiti delegabili e restano di responsabilità delle OTR.

Rimedi di diritto

Art. 24

L'articolo riprende, senza apportare modifiche, l'attuale art. 20a LCPS. Alle decisioni di Municipio e Dipartimento può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni possono essere impugnate al Tribunale amministrativo.

Capitolo quinto – Norme transitorie e finali

Il quinto e ultimo capitolo prevede le norme transitorie, l'abrogazione e l'entrata in vigore della nuova legge.

Abrogazione

Art. 25

Con questo articolo viene abrogata la LCPS del 9 febbraio 1994.

Disposizione transitoria

Art. 26

Dal momento che alcuni percorsi per MTB sono già esistenti, è stata prevista una norma transitoria per renderli ufficiali dall'entrata in vigore della legge fino all'approvazione dei piani cantonali.

Il cpv. 1 lett. a prevede che siano riconosciuti i sentieri iscritti nei piani fino alla digitalizzazione dei nuovi piani, che secondo il cpv. 2 rimarranno in vigore fino alla loro approvazione in formato di geodato digitale in scala 1:10'000. Allo stesso modo, il cpv. 1 lett. b prevede che siano riconosciuti come percorsi di interesse cantonale tutti i percorsi iscritti nella piattaforma promozionale di Svizzeramobile che sono già stati oggetto di discussioni fra le OTR (promotrici) e il Dipartimento.

Il cpv. 3 prevede che fino al loro inserimento nei Piani regolatori siano riconosciuti i sentieri (lett. a) e i percorsi (lett. b) di importanza locale segnalati in modo ufficiale e oggetto di un'approvazione della Commissione cantonale sentieri (CCS).

Entrata in vigore

Art. 27

Quest'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore della nuova legge.

6 Conclusioni

Il presente disegno di legge permette di porre le basi legali per gestire la rete dei percorsi per MTB che già da tempo è presente sul territorio e che necessita una definizione delle competenze e l'inquadramento degli sviluppi futuri.

Essa permette inoltre di meglio chiarire le competenze cantonali e comunali per i sentieri escursionistici.

Il disegno di legge è conforme ai principi di alleggerimento della legislazione cantonale e consente la semplificazione delle procedure amministrative.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio di adottare l'annesso disegno di legge.

Messaggio n. 8605 del 20 agosto 2025

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato:
- Rapporto sulla consultazione

Disegno di

Legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain bike (LSPM)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985 (LPS);
vista la legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8605 del 20 agosto 2025;

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo e oggetto

Art. 1

¹La presente legge persegue la costruzione di reti comunicanti di sentieri, di percorsi pedonali e di percorsi per mountain bike.

²Essa ne disciplina la pianificazione, l'approvazione, la costruzione, la sistemazione, il mantenimento e la segnalazione.

Coordinamento

Art. 2

Cantone e Comuni coordinano le reti dei percorsi pedonali, dei sentieri e dei percorsi per mountain bike in funzione delle attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi e i piani della Confederazione, nonché dei cantoni e delle regioni limitrofe.

Autorità competente

Art. 3

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.

²Il Dipartimento definisce gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione per i percorsi pedonali, i sentieri e i percorsi per mountain bike, sorveglia e coordina le attività e i programmi dei comuni e delle organizzazioni turistiche regionali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

³Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare delle mansioni.

Commissione tecnica

Art. 4

Il Consiglio di Stato può istituire una commissione tecnica per i sentieri e per i percorsi per mountain bike allo scopo di coadiuvare il Dipartimento nell'adempimento dei suoi compiti.

Capitolo secondo

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza cantonale

Piano cantonale

a) allestimento e consultazione

Art. 5

¹Il Cantone pianifica la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike mediante il piano cantonale dei sentieri e dei percorsi per mountain bike.

²Il piano cantonale è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con le organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

³Sono consultati i comuni, i patriziati, gli enti regionali di sviluppo, l'Agenzia turistica ticinese e i servizi federali e cantonali interessati.

b) adozione, pubblicazione e approvazione

Art. 6

¹Il Dipartimento adotta il piano cantonale e lo pubblica sotto forma di geodato digitale sul portale cantonale di pubblicazione, per un periodo di 30 giorni.

²La pubblicazione è annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali e nel Foglio ufficiale.

³Durante il periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni o proposte al Consiglio di Stato, che approva il piano.

⁴Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni.

⁵Il piano cantonale entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

c) revisione e modifica

Art. 7

¹Il piano cantonale è rivisto periodicamente; esso è modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

²Modifiche di secondaria importanza possono essere effettuate senza consultazione.

³Sono modifiche di secondaria importanza quelle che:

- a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo;
- b) comportano correzioni di tracciato determinate da ragioni tecniche;
- c) interessano una tratta di lunghezza non superiore a 5000 m;
- d) non si discostano di oltre 1000 m dal tracciato originale.

Attuazione dei sentieri

Art. 8

¹Il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di sentieri di interesse cantonale.

²Partecipano al finanziamento, secondo l'interesse, i comuni, le organizzazioni turistiche regionali e gli enti pubblici o privati. Le singole partecipazioni sono determinate dal piano di finanziamento in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

³Complessivamente, la partecipazione di terzi è stabilita fra un minimo del 10% e un massimo del 50%.

⁴Il Dipartimento notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Attuazione dei percorsi per mountain bike

Art. 9

¹L'organizzazione turistica regionale elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di percorsi per mountain bike di interesse cantonale.

²Si applica per il resto l'articolo 8 capoverso 2.

³Il Cantone partecipa con un contributo massimo del 50%.

⁴L'organizzazione turistica regionale notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 10

¹I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri e dei percorsi per mountain bike di interesse cantonale sono assunti dalle organizzazioni turistiche regionali.

²Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale stabilito in sede di preventivo.

³Il Dipartimento assegna i contributi alle singole organizzazioni turistiche regionali in base all'estensione della loro rete e al tipo di infrastruttura.

Percorribilità

Art. 11

¹I sentieri indicati nel piano cantonale sono liberamente percorribili a piedi; sono ammesse le mountain bike tranne sui sentieri che non sono adatti o non sono manifestamente destinati alla loro circolazione.

²I percorsi per mountain bike indicati nel piano cantonale sono liberamente percorribili in bicicletta; sono ammessi i pedoni.

³Per esigenze di sicurezza, di conservazione delle infrastrutture, di tutela dell'ambiente e, ove opportuno, per garantire un'esclusività di utilizzo tra le diverse utenze, il piano può designare tratti vietati ai pedoni rispettivamente alle biciclette.

⁴Il Dipartimento può disciplinare altri usi se compatibili con la destinazione prevista.

Capitolo terzo

Percorsi e sentieri d'interesse locale

Percorsi pedonali

a) pianificazione e costruzione

Art. 12

I comuni pianificano i percorsi pedonali mediante il piano regolatore.

b) attuazione e finanziamento

Art. 13

La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei comuni.

Sentieri e percorsi per mountain bike di importanza locale

a) pianificazione

Art. 14

¹Il Comune pianifica la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike mediante il piano regolatore.

²Il piano è allestito in accordo con il Dipartimento, le organizzazioni turistiche regionali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

³Sono consultati i patriziati, gli enti regionali di sviluppo, l'Agenzia turistica ticinese e i servizi federali e cantonali interessati.

⁴La procedura semplificata ai sensi dell'articolo 34 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è applicabile nei casi di cui all'articolo 7 capoverso 3.

b) attuazione

Art. 15

¹Il Municipio elabora il progetto, il preventivo e un piano di finanziamento per la costruzione di sentieri e di percorsi per mountain bike di interesse locale.

²Partecipano al finanziamento, secondo l'interesse, le organizzazioni turistiche regionali e gli enti pubblici o privati. Le singole partecipazioni sono determinate dal piano di finanziamento in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

³Il Municipio notifica il piano di finanziamento agli interessati; contro di esso è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

c) sistemazione, manutenzione e segnalazione

Art. 16

I sentieri e i percorsi per mountain bike di interesse locale sono sistemati e mantenuti dal Comune e segnalati dalle organizzazioni turistiche regionali. I costi di segnalazione sono assunti dal Comune.

Percorribilità

Art. 17

¹I sentieri indicati nel piano regolatore sono liberamente percorribili a piedi; sono ammesse le mountain bike tranne sui sentieri che non sono adatti o che non sono manifestamente destinati alla loro circolazione.

²I percorsi per mountain bike indicati nel piano regolatore sono liberamente percorribili in bicicletta; sono ammessi i pedoni.

³Per esigenze di sicurezza, di conservazione delle infrastrutture, di tutela dell'ambiente e, ove opportuno, per garantire un'esclusività di utilizzo tra le diverse utenze, il piano regolatore può designare tratti vietati ai pedoni o rispettivamente alle biciclette.

⁴Il Comune può disciplinare altri usi se compatibili con la destinazione prevista.

Capitolo quarto

Disposizioni comuni

Manutenzione

Art. 18

Il Dipartimento può ordinare la chiusura e la rimozione della segnaletica di sentieri, di percorsi per mountain bike, di collegamenti o di discese con carenze manutentive che ne compromettono la sicurezza.

Segnalazione

Art. 19

¹La segnaletica della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike è approvata preventivamente dal Dipartimento.

²Il Dipartimento può ordinare la rimozione di segnaletica non conforme.

Obblighi dei proprietari

Art. 20

¹I proprietari devono tollerare sui loro fondi i percorsi pedonali, i sentieri, i percorsi per mountain bike, i collegamenti e le discese come pure i relativi segnali indicatori.

²Essi sono consultati preventivamente.

Interventi sulle reti e sui percorsi

a) autorizzazione

Art. 21

Interventi che possono ostacolare o rendere disagiati i percorsi pedonali, i sentieri o i percorsi per mountain bike sono autorizzati solo per interessi prevalenti.

b) sostituzioni

Art. 22

¹Il Dipartimento o il Municipio, nell'ambito delle rispettive competenze, impongono la sostituzione del percorso pedonale, del sentiero o del percorso per mountain bike a spese dell'autore dell'intervento alle condizioni previste dalla legislazione federale.

²Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano se la funzione o il tracciato del percorso pedonale, del sentiero o del percorso per mountain bike viene alterato in modo apprezzabile.

Compiti delegabili

Art. 23

¹Il Cantone può delegare la costruzione ad altri enti pubblici.

²Le organizzazioni turistiche regionali possono delegare la sistemazione e la manutenzione ad altri enti pubblici e privati.

³I comuni possono delegare la costruzione, la sistemazione e la manutenzione ed i rispettivi oneri finanziari ad altri enti pubblici o privati.

⁴Le deleghe sono ammesse solo con l'accordo delle parti, che ne stabiliscono i termini in una convenzione, trasmessa per conoscenza al Dipartimento.

⁵Le convenzioni relative alla manutenzione sono di regola stipulate per una durata minima di dieci anni.

Rimedi di diritto

Art. 24

¹Contro le decisioni del Municipio o del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

²Restano riservate le procedure rette da leggi speciali.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 25

La legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS) è abrogata.

Disposizione transitoria

Art. 26

¹Fino all'entrata in vigore del piano cantonale di cui all'articolo 5, sono riconosciuti:

- a) i sentieri inclusi nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici;
- b) i percorsi per mountain bike inclusi nell'offerta di itinerari "La Svizzera in mountain bike" di SvizzeraMobile e contrassegnati con un numero a una, due o tre cifre.

²I piani cantionali in vigore in scala 1:25'000 rimangono validi sino alla loro digitalizzazione in scala 1:10'000.

³Fino all'inserimento di sentieri e percorsi nei piani regolatori di cui all'articolo 14, sono riconosciuti:

- a) i sentieri inclusi nella rete ufficiale dei sentieri ma non nel Piano cantonale dei sentieri escursionistici;
- b) i percorsi per mountain bike non inclusi nell'offerta di itinerari "La Svizzera in mountain bike" di SvizzeraMobile ma segnalati in modo ufficiale.

Entrata in vigore

Art. 27

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.